


**ANNO 2015**

# **MASSIMARIO DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE DELL' ABRUZZO**



**ROSONE DELLA BASILICA DI SANTA MARIA DI COLLEMAGGIO – L' AQUILA**

## **PREFAZIONE**

Sempre con grande piacere gli operatori del diritto assistono alla nascita e pubblicazione di una raccolta di giurisprudenza, ancor maggiore è poi il piacere nel presente caso in cui viene pubblicata la raccolta della giurisprudenza più rappresentativa delle Commissioni Provinciali e Regionale dell'Abruzzo dell'anno 2015 quando chi commenta ricopre, oltre i propri meriti, il ruolo di Presidente della Commissione Tributaria Regionale. Come tutte le opere di contenuto simile, la presente opera si pone l'ambizioso traguardo di fornire ai lettori un panorama dello sviluppo della giurisprudenza locale di merito sulle questioni relative al contenzioso tributario, sia al fine di offrire un contributo allo studio delle varie questioni, sia per cercare di indirizzare le future scelte dei vari soggetti che operano nel settore. Ovviamente i primi ad esser pienamente consapevoli della delicatezza del compito - e sempre pronti ad una rielaborazione critica delle proprie scelte e decisioni - sono proprio i giudici tributari che attendono con ansia le valutazioni e le critiche sul loro operato, con l'auspicio della nascita di un intenso dibattito, al fine di migliorare il contenuto delle future decisioni e di rendere ai Cittadini e all'Amministrazione una risposta giurisdizionale sempre più adeguata.

Mi corre l'obbligo di ringraziare tutti coloro che con spirito di sacrificio hanno contribuito alla realizzazione della presente opera, in particolare i componenti del comitato scientifico.

Dott. Giansaverio Cappa

Presidente CTR Abruzzo

## PREFAZIONE AL MASSIMARIO

Il presente lavoro costituisce motivo di particolare orgoglio per la CC.TT. abruzzesi, essendo stato redatto senza il supporto di soggetti esterni, bensì grazie alla esclusiva collaborazione del personale amministrativo e giudicante.

Non può tacersi che, in un primo momento, la mancanza dell'apporto dei soggetti esterni –di cui ci si è invece avvalsi per la redazione del massimario 2014- ha destato non poche preoccupazioni sul buon esito del massimario 2015 ... ebbene, invece come spesso accade, il personale delle CC.TT. abruzzesi, lungi dall'abbattersi, ha affrontato anche questa sfida con energia e determinazione, mettendo a fattor comune, sia la propria specifica formazione tecnico-giuridica- spesso acquisita “sul campo”, sia le pregresse esperienze maturate in ambito tributario, consentendo infine al presente lavoro di vedere la luce.

Essendo ridotto - rispetto all'anno precedente- il numero dei massimatori, è stato del pari diminuito il numero delle sentenze massimate, il che ha in qualche modo “imposto” di selezionare le sentenze realmente significative, sia quelle che hanno consolidato orientamenti giurisprudenziali sostanzialmente già avallati dalle altre Commissioni Tributarie, sia quelle che presentino taluni elementi innovativi nell'ambito del panorama nazionale delle pronunce fiscali.

Ciò premesso mi si consenta di rivolgere un sentito e sincero ringraziamento a tutto il personale delle CC.TT. abruzzesi, che anche con il presente massimario ha fornito un'ulteriore testimonianza della propria capacità di mettersi in gioco col fine ultimo che muove ogni sua attività: il servizio all'utenza.

Un'ultima precisazione: il contenuto del volume è pubblicato, con le relative sentenze, sulle banche dati di giurisprudenza nazionale e comunitaria create presso il Centro di Ricerca Documentazione Economica e Tributaria (Ce.R.D.E.F.) del Ministero dell'Economia e delle Finanze (M.E.F.), di libera consultazione all'indirizzo <https://www.giustiziatributaria.gov.it> sezione “Documentazione Economica e Finanziaria”.

Dott.ssa Ivana DORIA

Dirigente CTR Abruzzo

## **COMITATO SCIENTIFICO**

- Dott. Giansaverio CAPPA - Presidente CTR ABRUZZO
- Dott. Tullio MOFFA - Presidente CTP CHIETI
- Dott. Luigi SCIME' - Presidente CTP PESCARA
- Dott. Silvio MAGRINI ALUNNO - Presidente CTP L'AQUILA
- Dott. Gianfrancesco IADECOLA - Presidente CTP TERMO

### **REDATTORI DELLE MASSIME:**

- Dott.ssa Ivana DORIA - Dirigente CTR ABRUZZO
- Antonio DEL GROSSO - Direttore CTP CHIETI
- Dott. Gianfranco BRUERA - Direttore CTP PESCARA
- Dott. Pierluigi TORTIELLO - Direttore CTP L'AQUILA
- Dott. Francesco FORCINA - Direttore CTP TERAMO
- Margherita VILLANTE - Funzionario CTR ABRUZZO
- Dott.ssa Arianna BIANCONE - Funzionario CTR Sez. Stac. di PESCARA

### **Collaboratori della CTR:**

- Mario GAMBACURTA
- Giuliana RUMOLO

## INDICE ANALITICO

### CTR ABRUZZO

1. CTR L'Aquila Sentenza: 127/05/2015 del 05/02/2015 pag. **11**  
ACCERTAMENTO IMPOSTA SUL REDDITO -Ritenute d'acconto documentate con  
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
  
2. CTR SS Pescara Sentenza 158/06/2015 del 12/02/2015 pag **11**  
ACCERTAMENTO IMPOSTA SUL REDDITO - Doppia imposizione - Presupposto del  
credito d'imposta.
  
3. CTR SS Pescara Sentenza 382/07/2015 del 21/04/2015 pag. **11**  
PROCESSO - Costituzione in giudizio - Termine ordinatorio
  
4. CTR SS Pescara Sentenza 399/06/2015 del 23/04/2015 pag. **11**  
ACCERTAMENTO SUI REDDITI - Doppia imposizione - Riconoscimento credito  
d'imposta sui dividendi - Opzione tra Direttiva Madre-Figlia e Convenzione Italia-Francia
  
5. CTR L'Aquila Sentenza 369/01/2015 del 17/04/2015 pag. **12**  
ICI - Immobile pubblico - Esenzione
  
6. CTR L'Aquila Sentenza 484/05/2015 del 11/05/2015 pag. **12**  
RISCOSSIONE - Validità cartella esattoriale non intimata
  
7. CTR L'Aquila Sentenza 303/02/2015 del 20/03/2015 pag. **12**  
ACCERTAMENTO SUI REDDITI - Comunicazione di irregolarità formale ex art.  
36-bis del n. DPR n. 600 del 1973 - Termine ordinatorio
  
8. CTR SS Pescara Sentenza 357/06/2015 del 14/04/2015 pag. **13**  
ACCERTAMENTO - Accise sugli alcolici – Perdita, distruzione, dispersione .
  
9. CTR L'Aquila Sentenza 450/01/2015 del 08/05/2015 pag. **13**  
ACCERTAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO - Accordo di ristrutturazione  
debiti - Assoggettato
  
10. CTR L'Aquila Sentenza 507/03/2015 del 22/05/2015 pag. **13**  
RISCOSSIONE - Sospensione amministrativa - Sospensione giudiziale - Interessi  
solo in caso di sospensione amministrativa

11. CTR L’Aquila Sentenza 576/01/2015 del 22/06/2015 pag. 13  
 ACCERTAMENTO - Legittimità avviso di accertamento sottoscritto dal  
 funzionario delegato
12. CTR SS Pescara Sentenza 414/06/2015 del 23/04/2015 pag. 14  
 ACCERTAMENTO IRES - Credito d’imposta - Assunzione di lavoratori a tempo  
 indeterminato - Regola *de minimis* – No aiuto di stato
13. CTR L’Aquila Sentenza 582/03/2013 del 22/06/2015 pag. 14  
 ACCERTAMENTO TOSAP - Passo carrabile senza opere fisse –  
 Non assoggettato
14. CTR L’Aquila Sentenza 583/03/2013 del 22/06/2015 pag. 14  
 IVA - *Reverse charge* - Cessione di materiale aureo
15. CTR L’Aquila Sentenza 693/02/2015 del 13/07/2015 pag. 15  
 IVA - *Reverse charge* - Realizzazione, fornitura e posa in opera di strutture  
 di legno e di alluminio
16. CTR L’Aquila Sentenza 694/02/2015 del 13/07/2015 pag. 15  
 PROCESSO – Sospensione della sentenza impugnata – No in appello, sì in  
 Cassazione.
17. CTR L’Aquila Sentenza 836/01/2015 del 07/08/2015 pag. 15  
 ACCERTAMENTO ICI - Difetto totale di motivazione – Motivazione  
 “postuma”
18. CRT L’Aquila Sentenza 918/03/2015 del 15/09/2015 pag. 16  
 RISCOSSIONE - Ingiunzione di pagamento - Notifica al socio –  
*Beneficium excussionis*
19. CTR SS Pescara Sentenza 905/06/2015 del 14/09/2015 pag. 16  
 PROCESSO - Silenzio rifiuto - No nuovo provvedimento in costanza  
 di giudizio
20. CTR SS Pescara Sentenza 518/06/2015 pag. 16  
 ACCERTAMENTO IRES - Tutela dell’affidamento - Costi relativi  
 all’utilizzo del personale dipendente da altra società del gruppo con sede  
 in “paradiso fiscale - Deduzione ammessa.
21. CTR SS PESCARA Sentenza 628/07/2015 del 26/06/2015 pag. 17  
 ACCERTAMENTO TARSU - Aree industriali con rifiuti speciali tossici  
 o nocivi – Non assoggettate
22. CTR L’Aquila Sentenza 891/01/2015 del 08/09/2015 pag. 17  
 ACCERTAMENTO ICI - Area fabbricabile - Valore venale determinato  
 dal Comune con propria delibera
23. CTR L’Aquila Sentenza 1112/04/2015 del 22/10/2015 pag. 17  
 PROCESSO - Ricorso per revocazione - Onere di allegazione
24. CTR SS Pescara Sentenza 1117/07/2015 del 26/10/2015 pag. 18  
 ACCERTAMENTO IMPOSTE - Scissione parziale - Responsabilità  
 solidale e illimitata di tutte le società partecipanti alla scissione

25. CTR L’Aquila Sentenza 1175/03/2015 del 02/11/2015 pag. **18**  
 ACCERTAMENTO IRAP - Autonomia organizzazione - Attività di medico di base - esclusione.
26. CTR L’Aquila Ordinanza 321/04/2015 del 07/08/2015 pag. **18**  
 PROCESSO - Giudizio di ottemperanza - Sentenza esecutiva contenente specifiche prescrizioni a carico dell’ufficio soccombente - Inammissibilità
27. CTR SS Pescara Sentenza 1292/07/2015 del 24/11/2015 pag. **19**  
 ICI - Piattaforme petrolifere assoggettate
28. CTR L’Aquila Ordinanza 324/4/2015 del 07/08/2015 pag. **19**  
 PROCESSO - Esecuzione della sentenza impugnata in Cassazione – Sospensione – Presupposti.
29. CTR L’Aquila Sentenza 1308/04/2015 del 25/11/2015 pag. **20**  
 ACCERTAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE - Motivazione non generica
30. CTR L’Aquila Sentenza 1323/04/2015 del 30/11/2015 pag. **20**  
 ACCERTAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO - Revoca agevolazioni fiscali “*prima casa*” - Mancato trasferimento della residenza entro i 18 mesi dall’acquisto - Causa di forza maggiore - Scioglimento della comunione: non ricorre.
31. CTR L’Aquila Sentenza 1309/04/2015 del 25/11/2015 pag. **20**  
 ACCERTAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE – Termine prescrizione triennale - Prova dell’avvenuta notifica: sì copia fotostatica, se non disconosciuta
32. CTR L’Aquila Sentenza 1387/1/2015 del 10/12/2015 pag. **21**  
 RISCOSSIONE - Notifica della cartella di pagamento – Decadenza triennale – Prescrizione decennale del credito tributario.
33. CTR SS Pescara Sentenza 486/06/2015 del 18/5/2015 pag. **21**  
 ACCERTAMENTO - Imposta di registro - Requisito della similarità – Obbligo di allegazione.
34. CTR SS Pescara Sentenza 856/06/2015 del 21/8/2015 pag. **22**  
 RISCOSSIONE - Notifica a mezzo posta - Non consentita al concessionario della riscossione - Notifica inesistente.
35. CTR L’Aquila Sentenza 1398/03/2015 del 14/12/2015 pag. **22**  
 ACCERTAMENTO - IVA - Scambi commerciali – Operazioni triangolari – Cessioni comunitarie non imponibili - Irrilevante l’interruzione del trasporto.
36. CTR L’Aquila Sentenza 1418/01/2015 del 17/12/2015 pag. **22**  
 TOSAP - Presupposto - Occupazione, anche senza titolo, di spazi ed aree del demanio.

## **CTP CHIETI**

37. CTP Chieti Sentenza 103/1/2015 del 13/02/2015 pag. 23  
PROCESSO — Inammissibilità del ricorso per tardiva proposizione — Notifica dell'atto impositivo — Decorrenza del termine a seguito di notifica per compiuta giacenza presso l'ufficio postale — Perfezionamento trascorsi dieci giorni dalla ricezione della raccomandata informativa e non dalla mera spedizione — onere della prova a carico dell'Amministrazione finanziaria — Avviso di ricevimento—Obbligatorietà della produzione.
38. CTP Chieti Sentenza 104/1/2015 del 13/02/2015 pag. 23  
IVA - Connessione all'imposta sugli intrattenimenti — Regime applicativo — Alternatività tra l'IVA forfettaria ex art. 74, comma 6 *bis*, D.P.R. 633/72 e l'IVA ordinaria ( IVA da IVA ) — Dovere di comunicazione dell'opzione prescelta — Superamento per comportamenti concludenti .
39. CTP Chieti Sentenza 139/1/2015 del 02/03/2015 pag. 23  
ICI — Terreni agricoli divenuti edificabili in base a nuovo P.R.G. annullato — Inefficacia del piano di adozione — Reviviscenza del vecchio P.R.G. - Ammissibilità — Requisito dell'edificabilità di diritto e non di fatto .
40. CTP Chieti Sentenza 261/1/2015 del 10/03/2015 pag. 24  
IVA — Litisconsorzio tra Agente della riscossione ed Agenzia delle Entrate di natura facoltativa - Onere della chiamata in causa a carico della parte convenuta — Notifica della cartella via PEC — Ammissibilità — Non necessità di relata di notifica e di sottoscrizione — Cartella a carico di società in procedura prefallimentare — Legittimità — Difetto di sottoscrizione del ruolo — Nullità della cartella — Fondatezza — Applicabilità del CAD all'Agenzia delle Entrate — Fondamento normativo.

## **CTP TERAMO**

41. CTP Teramo Sentenza 154/1/2015 del 22/04//2015 pag. 24  
PROCESSO - Reclamo-Mediazione - Motivi di ricorso- Preclusioni.
42. CTP Teramo Sentenza 260/1/2015 del 17/06//2015 pag. 25  
IVA - Cessioni intracomunitarie - Non imponibilità- Presupposti- Onere della prova- Modalità.
43. CTP Teramo Sentenza 461/1/2015 del 18/12/2015 pag. 25  
IVA- Detrazione- Obbligo di rettifica- Forza Maggiore- Nozione.

44. CTP Teramo Sentenza 462/1/2015 del 18/12/2015 pag. **25**  
 ACCERTAMENTO - Studio di settore - Rilevanza probatoria - Presunzione  
 semplice - Contraddittorio endoprocedimentale – Rilevanza.
45. CTP Teramo Sentenza 77/2/2015 del 03/03/2015 pag. **26**  
 IMPOSTE SUI REDDITI - Invio telematico dichiarazione -Ripetizione in caso di  
 “scarto” del sistema.
46. CTP Teramo Sentenza 27/2/2015 del 24/06/2015 pag. **26**  
 ACCERTAMENTO - Motivazione accertamento – Obbligo inesistente.
47. CTP Teramo Sentenza 24/2/2015 del 27/01/2015 pag. **26**  
 ACCERTAMENTO – Inclusione nel PGR di aree ed accordi pattizi.
48. CTP Teramo Sentenza 464/2/2015 del 21/12/2015 pag. **27**  
 IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI – Categoria di appartenenza  
 e destinazione d’uso.

## **CTP PESCARA**

49. CTP Pescara Sentenza 901/1/2015 del 22/12/2015 pag. **27**  
 ACCERTAMENTO IMU - Immobili merce – Istanza di Rimborso - Sussiste- Periodo ante  
 riforma.
50. CTP Pescara Sentenza 1028/1/2015 del 31/12/2015 pag. **27**  
 ACCERTAMENTO IMPOSTE DIRETTE - Responsabilità liquidatori per i debiti tributari  
 della società liquidata e cancellata dal Registro Imprese - Non sussiste.
51. CTP Pescara Sentenza 561/1/2015 del 16/09/2015 pag. **28**  
 RISCOSSIONE- Assistenza reciproca tra Stati membri UE. Mancato  
 rispetto
52. CTP Pescara Sentenza 656/2/2015 del 30/10/2015 pag. **28**  
 IRES - Rimborso – Dividendi – Non sufficiente dichiarazione di beneficiario.
53. CTP Pescara Sentenza 711/1/2015 del 4/11/2015 pag. **28**  
 IMPOSTE SUI REDDITI - Fondi pensione – Dimostrazione di beneficiario effettivo dei  
 dividendi.
54. CTP Pescara Sentenza 919/1/2015 del 22/12/2015 pag. **28**  
 CONTENZIOSO - Rimborso su valori immobiliari – Diniego su nuovi motivi.

## **CTP L'AQUILA**

- 55.** CTP L'Aquila Sentenza 144/3/2015 del 16/03/2015 pag. **29**  
ACCISE – Addizionale provinciale – Istanza di rimborso –  
Requisito dell'esigenza specifica – Necessità –Fondamento
- 56.** CTP L'Aquila Sentenza 278/3/2015 del 16/06/2015 pag. **29**  
IMPOSTE DIRETTE – Recupero a tassazione credito Irpef –  
Acconti sospesi sisma 2009– Applicazione per analogia  
del provvedimento emesso per i residenti fuori cratere sismico ai residenti all'interno del  
cratere - Inapplicabilità.
- 57.** CTP L'Aquila Sentenza 334/1/2015 del 13/07/2015 pag. **29**  
IMPOSTE DIRETTE – Recupero a tassazione debito IRES – Utili  
spettanti ai soci e non versati – elusione fiscale – Non sussiste.
- 58.** CTP L'Aquila Sentenza 362/2/2015 del 13/07/2015 pag. **30**  
IMPOSTE DIRETTE – Recupero a tassazione credito Irpef –  
Acconti sospesi sisma 2009 – Articolo n. 36-bis D.P.R. n. 600/1973 – Inapplicabilità.

## MASSIME

- 1. CTR L'Aquila Sentenza: 127/05/2015 del 05/02/2015**  
**ACCERTAMENTO IMPOSTE SUI REDDITI - Ritenute d'acconto documentate con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**

Nell'ambito del controllo formale di cui all'art.36-ter del DPR n. 600/1973, in mancanza delle certificazioni del sostituto d'imposta, le ritenute d'acconto subite possono essere documentate con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47, DPR n. 445/2000 allegando la relativa documentazione bancaria e contabile (cfr. risoluzione n.68/E del 19/03/2009 dell'Agenzia delle entrate).

- 2. CTR SS Pescara Sentenza 158/06/2015 del 12/02/2015**  
**ACCERTAMENTO IMPOSTE SUI REDDITI - Doppia imposizione - Presupposto del credito d'imposta.**

Il diritto al credito d'imposta sorge dalla contemporanea esistenza di due prelievi, ancorchè dilazionati nel tempo: il che vale, appunto, a correggere l'eventuale duplicazione di imposizione, che si determina qualora il dividendo sia tassato sia nello stato della fonte sia nello stato del destino (cfr. Cass., sent. n. 4164/2013). Se invece la società-madre ha optato per la non applicazione della ritenuta alla fonte (art. 5, comma 1, della Direttiva CE n. 435/1990, c.d. "madre-figlia") ha già evitato in radice la doppia imposizione ed il diritto al credito di imposta non si configura.

- 3. CTR SS Pescara Sentenza 382/07/2015 del 21/04/2015**  
**PROCESSO - Costituzione in giudizio - Termine ordinatorio.**

Il termine per la costituzione in giudizio della parte resistente, previsto dall'art. 23 del D. Lgs. n. 546 del 1992, è meramente ordinatorio, cosicché la costituzione oltre il termine ivi stabilito è da ritenersi ammissibile sino alla scadenza del termine di cui all'art. 32, comma 2, D. Lgs. cit., fatta salva la preclusione per il deposito di documenti di cui al comma 1 dello stesso articolo 32.

- 4. CTR SS Pescara Sentenza 399/06/2015 del 23/04/2015**  
**ACCERTAMENTO IMPOSTE SUI REDDITI - Doppia imposizione - Riconoscimento credito d'imposta sui dividendi - Opzione tra Direttiva Madre - Figlia e Convenzione Italia-Francia.**

Il riconoscimento del credito d'imposta sugli utili societari, spettante sulla base della convenzione Italia – Francia contro le doppie imposizioni, presuppone che la società richiedente provi il regolare pagamento in Francia delle imposte previste sulla tassazione dei dividendi. Dimostrato ciò, il Fisco nazionale non può sindacare la tipologia di imposta applicata con il regime fiscale interno francese, nè il diverso carico fiscale cui la richiedente è stata assoggettata, nè la scelta - di esclusiva competenza della società richiedente - tra l'applicazione delle disposizioni di cui alla Direttiva Madre-Figlia n. 435/1990 e quelle della convenzione Italia-Francia.

**5. CTR L'Aquila Sentenza 369/01/2015 del 17/04/2015  
ICI - Immobile pubblico – Esenzione – Sussiste.**

L'esenzione dall'obbligo di presentare la dichiarazione ai fini ICI e dal pagamento della relativa imposta presuppone la coesistenza di un requisito soggettivo (il cespite deve essere di proprietà di un ente pubblico) e di un requisito oggettivo (la destinazione dell'immobile ai propri fini istituzionali, ricompresi nell'elenco previsto dalla normativa in tema di ICI), nonché lo svolgimento dell'attività da parte dell'ente proprietario dell'immobile. La cessione dell'immobile in favore di terzi, comportandone l'utilizzo da parte di un soggetto diverso dall'ente pubblico che ne è proprietario, esclude per quest'ultimo la possibilità di avvalersi del regime di esonero.

**6. CTR L'Aquila Sentenza 484/05/2015 del 11/05/2015  
RISCOSSIONE - Cartella esattoriale non intimata - Validità – Sussiste.**

La cartella di pagamento che non contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligazione ivi indicata, differendola ad un momento successivo, non fa perdere alla stessa la funzione sua propria, vale a dire far conoscere al contribuente la pretesa creditoria dell'ente impositore, non potendo essere qualificata quale mera ricognizione unilaterale del debito. L'intimazione di pagamento, invero, costituisce solo una condizione di efficacia della cartella come titolo esecutivo, mentre essa conserva la sua validità se conforme ai requisiti previsti dalla legge e dal D.M. 3.9.1999 n. 321.

**7. CTR L'Aquila Sentenza 303/02/2015 del 30/03/2015  
ACCERTAMENTO IMPOSTE SUI REDDITI - Comunicazione di  
irregolarità formale ex art. 36-bis del n. DPR n. 600/1973 - Termine  
ordinatorio**

L'Agenzia delle entrate che procede ai sensi dell'art. 36-bis del DPR n. 600 del 1973, inviando per posta la relativa comunicazione di irregolarità, entro il limite del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione, non incorre in decadenza, ancorché il contribuente non abbia provveduto al ritiro della predetta comunicazione, che risulta pertanto “*giacente*”. Detto termine deve ritenersi ordinatorio e non perentorio.

**8. CTR SS Pescara Sentenza 357/06/2015 del 04/04/2015**

**ACCERTAMENTO - Accise sugli alcolici – Perdita, distruzione, dispersione.**

L'accisa sui prodotti detenuti in sospensione d'imposta (alcolici, nel caso di specie) non è dovuta soltanto in caso di *perdita irrimediabile* o di *distruzione totale*, ma a condizione che il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta dimostri che la perdita o la distruzione dei prodotti è avvenuta per **caso fortuito** o **forza maggiore**. La perdita è assimilabile alla dispersione in quanto in entrambe le fattispecie, così come in caso di "distruzione totale", il bene non viene immesso in consumo. Nel caso di **falsificazione dei documenti attestanti l'arrivo della merce nel paese di destinazione**, per contro, detta merce entra comunque nel circuito commerciale, ancorché non sia nella disponibilità del soggetto che - pure - è tenuto a versare la relativa accisa. La cessione dei prodotti in regime sospensivo è infatti a rischio e pericolo del depositario fiscale mittente.

**9. CTR L'Aquila Sentenza 450/01/2015 del 08/05/2015**

**ACCERTAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO - Accordo di ristrutturazione debiti – Assoggettato.**

Il decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182 - *bis* della legge fallimentare contiene sia disposizioni tipiche della ristrutturazione dei debiti (soggette all'imposta di registro *in misura fissa*) sia disposizioni a contenuto patrimoniale, che comportano la costituzione di una garanzia personale (fidejussione) e una reale (pegno), da assoggettare ad imposta di registro *in misura proporzionale* (cfr. Cass., Sez. Trib. n. 5474 del 29/02/2008 in materia di sentenza di omologazione del concordato preventivo).

**10. CTR L'Aquila Sentenza 507/03/2015 del 25/05/2015**

**RISCOSSIONE - Sospensione amministrativa - Sospensione giudiziale - Interessi solo in caso di sospensione amministrativa.**

L'Agenzia delle entrate è legittimata a richiedere al contribuente gli interessi maturati sul proprio debito fiscale solo ed esclusivamente nell'ipotesi di sospensione amministrativa (art. 39 del DPR n. 602 del 1973), ma non in caso di sospensione giudiziale (art. 47 del D. Lgs. n. 546 del 1992), in quanto la diversità strutturale tra le predette tipologie di sospensione non consente l'applicazione analogica del predetto art. 39.

**11. CTR L'Aquila Sentenza 576/01/2015 del 22/06/2015**

**ACCERTAMENTO - Legittimità avviso di accertamento sottoscritto dal funzionario delegato**

L'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle entrate non può ritenersi nullo per difetto di sottoscrizione, se sottoscritto da un dipendente appartenente

all'area C3, nuova denominazione del precedente grado di "Direttore tributario", che opera su delega rilasciata dal Direttore dell'ufficio con ordine di servizio.

Alle predette condizioni, l'atto impositivo sottoscritto da un dipendente – ancorché non dirigente – è valido.

Tale fattispecie pertanto non ha nulla a che vedere con la nullità della nomina del soggetto che ha sottoscritto l'atto (cfr. art. 8, comma 24, del D.L. n. 16 del 2012; sentenza della Corte Costituzionale n. 37 del 2015, con cui è stata censurata l'attribuzione di funzioni da dirigenti da parte dell'Agenza delle entrate a funzionari senza il previo espletamento del concorso pubblico).

**12. CTR SS Pescara Sentenza 414/06/2015 del 23/04/2015**  
**ACCERTAMENTO IRES - Credito d'imposta - Assunzione di lavoratori a tempo indeterminato - Regola de minimis – Aiuto di stato – Non sussiste.**

Il credito d'imposta per l'assunzione di lavoratori a tempo indeterminato (art. 63 della L. n. 289 del 2002), pur configurandosi astrattamente come "*selettivo*" in ragione della diversa applicazione sul territorio italiano, non è qualificabile tuttavia quale "*aiuto di Stato*", se fruito nei limiti della regola del "*de minimis*", vale a dire nel limite di € 100.000 nel triennio (così Cass. sent. n. 21797 del 2011; sent. n. 7361 del 2012).

**13. CTR L'Aquila Sentenza 582/03/2013 del 22/06/2015**  
**ACCERTAMENTO TOSAP - Passo carrabile senza opere fisse – Non assoggettato.**

Il passo carrabile, che consente l'accesso su strada privata, realizzato senza opere fisse, non costituisce presupposto per l'applicabilità della TOSAP (art. 44, comma 4 del D.Lgs. n. 507 del 1993). Dalla nozione di passo carrabile va infatti escluso l'accesso c.d. "a filo" o "a raso", cioè l'accesso che apre sulla pubblica via senza opere visibili, ancorché realizzate su suolo pubblico (cfr. Cass., sez. V, sent. n. 16913 del 2007). Qualora invece il privato chiedesse l'apposizione di un divieto di sosta sulla pubblica via in corrispondenza dell'accesso alla sua proprietà esclusiva - sottraendo spazio pubblico all'uso generalizzato della collettività in favore di un uso privilegiato per il singolo - la TOSAP sarebbe dovuta-

**14. CTR L'Aquila Sentenza 583/03/2013 del 22/06/2015**  
**IVA - Reverse charge - Cessione di materiale aureo**

L'applicabilità del *reverse charge* (art. 17, comma 5, del DPR n. 633 del 1972) in luogo del regime del margine alla cessione di materiale aureo presuppone che quest'ultimo integri la definizione di "oro" (art. 7, comma 1, L. n. 7 del 2000), che non sia qualificabile come "prodotto finito" e che sia destinato alla fusione (Cfr. CTR Toscana, sez. 30, sent. n. 857/ 2014).

Un bene risulta destinato per "vocazione" ad un processo intermedio di lavorazione non solo qualora sia oggettivamente inidoneo ad essere inserito nel circuito commerciale (perché rotto o difettoso, come, ad es. i rottami) ma anche

ogni qualvolta - pur non essendo definibile in senso stretto come “rottame” - sia ceduto ad un soggetto che effettua su di esso l’attività industriale di trasformazione ed affinazione e lo lavori alla stregua di oro industriale (Risoluzione AE n. 92/E del 12/12/2013).

**15. CTR L’Aquila Sentenza 693/02/2015 del 13/07/2015**

**IVA - Reverse charge - Realizzazione, fornitura e posa in opera di strutture di legno e di alluminio.**

Le operazioni emesse in regime di *reverse charge* presuppongono che il cedente effettui una prestazione di servizi nel settore edile: restano escluse da tale ambito le attività in cui la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene, in quanto ai fini IVA esse costituiscono cessioni di beni e non prestazione di servizi (cfr. circolare n. 37/E del 29/12/2006 dell’Agenzia delle entrate). Deve pertanto escludersi l’applicazione del *reverse charge* a prestazioni che abbiano ad oggetto la realizzazione, fornitura e posa in opera di strutture di legno e di alluminio, in quanto quest’ultimo aspetto (la posa in opera) risulta accessorio rispetto al primo (produzione e vendita).

L’onere di dimostrare la sussistenza dei requisiti per fruire del regime IVA di cui trattasi compete al soggetto che intende avvalersene.

**16. CTR L’Aquila Sentenza 694/02/2015 del 13/07/2015**

**PROCESSO – Sospensione della sentenza impugnata – No in appello, sì in Cassazione.**

Dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale non è ammissibile la sospensione della sentenza impugnata, in quanto l’art. 49 del D.Lgs. n. 546 del 1992 esclude espressamente l’applicazione dell’art. 337 c.p.c.. Unica eccezione al riportato principio va ravvisato nella possibilità di sospendere l’esecuzione della sentenza di appello, qualora sia stato proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione: trattasi tuttavia di un’eccezione specifica, valida unicamente in caso di ricorso in Cassazione (cfr. Cass. Civ., sez. V, n. 2845 del 24/02/2012).

**17. CTR L’Aquila Sentenza 836/01/2015 del 07/08/2015**

**ACCERTAMENTO ICI - Difetto totale di motivazione - Motivazione “postuma”.**

Il difetto totale di motivazione di un avviso di accertamento ai fini ICI non può esseresanato integrando la motivazione medesima nel corso del giudizio, in quanto una motivazione così resa deve essere considerata a tutti gli effetti “postuma”. L’integrazione della motivazione è invece configurabile nell’ipotesi in cui essa sia indicata *ab origine* nell’atto impositivo, ma abbia necessità di essere provata. Gli elementi conoscitivi posti alla base dell’attività accertativa devono infatti essere forniti non solo tempestivamente (*ab origine* nel provvedimento), ma anche in maniera determinata ed intellegibile, sì da

consentire al contribuente di esercitare agevolmente il diritto di difesa (cfr. Cass., Sez. Trib. n. 16836 del 24/07/2014).

**18. CRT L'Aquila Sentenza 918/03/2015 del 15/09/2015**  
**RISCOSSIONE - Ingunzione di pagamento - Notifica al socio - *Beneficium excussionis***

Le ingiunzioni di pagamento costituiscono atti prodromici all'esecuzione, al pari dell'atto di precetto di cui all'art. 480 del c.p.c., in quanto essi "minacciano" l'attivazione della procedura esecutiva, laddove non si adempia all'obbligazione tributaria nel termine di 30 giorni.

Ne consegue che, in attuazione del *beneficium excussionis* di cui all'art. 2304 del c.c., dette ingiunzioni di pagamento non possono essere notificate al socio - ancorché solidalmente responsabile - senza aver previamente (ed infruttuosamente) escusso il patrimonio della società debitrice, nonché dando conto di ciò al socio successivamente eseguito.

Pertanto qualora nessun atto esecutivo sia stato intrapreso nei confronti della società (salvo la notifica delle ingiunzioni di pagamento), le notifiche effettuate nei confronti del socio devono considerarsi illegittime.

**19. CTR SS Pescara Sentenza 905/06/2015 del 14/09/2015**  
**PROCESSO - Silenzio rifiuto - No nuovo provvedimento in costanza di giudizio**

Il silenzio-rifiuto costituisce un vero e proprio provvedimento (ancorché tacito) ed il relativo contenzioso pertanto riguarda anche il merito della pretesa tributaria, e non soltanto la legittimità formale del provvedimento tacito. Ne consegue che, nel corso del procedimento giurisdizionale sulla pretesa tributaria, l'ufficio non può emettere un nuovo provvedimento sulla materia che già costituisce oggetto del contendere, poiché le risultanze di quel giudizio saranno in ogni caso vincolanti per l'Amministrazione. Diversamente opinando, si consentirebbe all'Amministrazione di mettere in discussione, con un nuovo provvedimento amministrativo, le risultanze del giudizio sulla pretesa tributaria, con evidente rischio di contrasti di giudicato.

**20. CTR SS Pescara Sentenza 518/06/2015**  
**ACCERTAMENTO IRES - Tutela dell'affidamento - Costi relativi all'utilizzo del personale dipendente da altra società del gruppo con sede in "paradiso fiscale" - Deduzione ammessa.**

Il principio del legittimo affidamento del contribuente non può essere leso da un comportamento incoerente dell'ufficio che – dopo aver riconosciuto per ben tre annualità consecutive la spettanza della deduzione per costi relativi all'utilizzo di personale specializzato dipendente da altra società del gruppo – assuma una contraria determinazione. Né il solo fatto che la società del gruppo - da cui

proviene il personale specializzato di cui è stato dedotto il costo - abbia sede nelle Bermuda può, di per sé solo, giustificare il recupero a tassazione, posto che sussistono circostanze di fatto e di diritto (interesse economico della società appellata all'operazione; effettiva esecuzione della prestazione medesima; società appartenenti al medesimo gruppo; elevata specializzazione dei lavoratori impiegati; indicazione nominativa di questi ultimi in apposito prospetto) che depongono per la legittimità della deduzione operata.

**21. CTR SS PESCARA Sentenza 628/07/2015 del 26/06/2015**  
**ACCERTAMENTO TARSU - Aree industriali con rifiuti speciali tossici o nocivi – Non assoggettate.**

Le aree industriali in cui sono collocati prodotti rifiuti speciali, tossici o nocivi, non sono assoggettate a TARSU, in quanto al relativo smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei predetti rifiuti. Il c.d. decreto Ronchi (art. 18, comma 2, lett. *d*, nonché art. 57, comma 1, D.Lgs. n. 2/1997) prevede infatti che sia di competenza statale la determinazione dei criteri qualitativi e quantitativi per assimilare - ai fini dell'assoggettamento alla TARSU - i rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, previa attenta valutazione dell'impatto igienico ed ambientale (Cass., sent. n. 30719/2011; n. 9631/2011; ord. n. 18018/2013; ord. n. 6902/2014).

Detta assimilazione, compete all'ente impositore e NON è delegabile al soggetto gestore del servizio di raccolta e/o smaltimento dei rifiuti), che deve provvedere con apposita delibera (Cass., sent. n. 5047/2015).

**22. CTR L'Aquila Sentenza 891/01/2015 del 08/09/2015**  
**ACCERTAMENTO ICI - Area fabbricabile - Valore venale determinato dal Comune con propria delibera.**

L'avviso di accertamento ai fini ICI può rettificare il valore di un'area fabbricabile assumendo quale base imponibile il relativo valore venale determinato dal Comune con propria delibera (da allegare all'avviso di accertamento medesimo). Tale delibera, che assume chiaramente valore di "stima", deve tener conto degli elementi di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 504/1992, vale a dire: individuazione dell'area, superficie totale con relativi dati catastali e planimetria, destinazione d'uso, prezzi di mercato di aree simili, prezzi medi ricavati dalla vendita di aree aventi caratteristiche analoghe.

**23. CTR L'Aquila Sentenza 1112/04/2015 del 22/10/2015**  
**PROCESSO - Ricorso per revocazione - Onere di allegazione.**

Qualora sia proposto ricorso per revocazione ex art. 395, n. 1 e n. 2, cpc (scoperta del dolo o della falsità di atti o documenti) costituisce onere di allegazione per la parte istante l'indicazione della data della scoperta del dolo o della falsità dei documenti, a pena di inammissibilità. Detta sanzione non è

esclusa né da una eventuale integrazione negli atti difensivi successivi alla proposizione di quello introduttivo, né da una eventuale indagine compiuta dal giudice al fine di individuare il giorno della scoperta del dolo, atteso che una simile indagine si risolverebbe in una non consentita *relevatio ad onere probandi* (cfr. Cass., sent. n. 11451/2011).

**24. CTR SS Pescara Sentenza 1117/07/2015 del 26/10/2015**  
**ACCERTAMENTO IMPOSTE - Scissione parziale - Responsabilità solidale e illimitata di tutte le società partecipanti alla scissione**

Nell'ipotesi di scissione parziale, tutte le società partecipanti alla scissione rispondono solidalmente ed illimitatamente per i debiti fiscali della società scissa relativi a periodi d'imposta precedenti all'operazione straordinaria di cui trattasi, ai sensi dell'art. 173, comma 13, DPR n. 917/1986. L'art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 472/1997 aggiunge però un elemento specializzante rispetto alla omologa responsabilità prevista dal codice civile in tema di obbligazioni di carattere non fiscale, in quanto, con riguardo a queste ultime, è sancita la responsabilità solidale (ma non anche illimitata) di tutte le società partecipanti all'operazione (Cass. Sez. III, sent. n. 15088/2001).

**25. CTR L'Aquila Sentenza 1175/03/2015 del 02/11/2015**  
**ACCERTAMENTO IRAP - Autonoma organizzazione - Attività di medico di base – Esclusione.**

Ai fini dell'autonoma organizzazione (rilevante ai fini dell'assoggettamento a Irap dei lavoratori dipendenti), nell'attività di medico di famiglia non è ravvisabile quel *quid pluris* connesso alla maggiore capacità di arricchimento derivante dalla struttura e dall'ampiezza dello studio, dal numero di dipendenti e collaboratori, dalla presenza di una segreteria, e neppure alla consistenza dei beni strumentali in quanto la relativa sussistenza non comporta un incremento aggiuntivo di reddito, essendo l'attività del medico di base parametrata su situazioni oggettive, connessa principalmente al numero di pazienti serviti, il cui numero minimo e massimo è determinato dalla legge. Anche con specifico riferimento alla presenza di due studi detenuti da un unico medico - come nel caso prospettato - è da escludere la sussistenza della "*organizzazione*" (cfr. Cass., sent. n.2967/2014).

**26. CTR L'Aquila Ordinanza 321/04/2015 del 07/08/2015**  
**PROCESSO - Giudizio di ottemperanza - Sentenza esecutiva contenente specifiche prescrizioni a carico dell'ufficio soccombente – Inammissibile.**

E' inammissibile la domanda di ottemperanza proposta dal contribuente, in mancanza di una sentenza esecutiva, contenente specifiche prescrizioni a carico dell'Ufficio soccombente. Il giudizio di ottemperanza in ambito tributario

presuppone infatti l'accoglimento, in via definitiva, del ricorso volto ad ottenere il rimborso di un tributo e non le ipotesi in cui il giudice si sia limitato ad accertare l'illegittimità dell'atto impositivo impugnato (cfr. Cass., sent. n. 282826 del 2013; n. 1947 del 2008). Il contribuente infatti deve diffidare l'Amministrazione dal reiterare o dal mettere in esecuzione una pretesa fiscale già dichiarata infondata e, qualora essa insista nel suo proposito, deve intraprendere un nuovo giudizio per veder dichiarata l'illegittimità del reiterato atto di recupero. La sentenza avverso la quale è stata chiesta l'ottemperanza è infatti di mero annullamento: ne consegue la mancanza di un requisito essenziale per l'accesso al giudizio di ottemperanza, vale a dire una sentenza esecutiva.

**27. CTR SS Pescara Sentenza 1292/07/2015 del 24/11/2015  
ICI - Piattaforme petrolifere – Assoggettate.**

Le piattaforme petrolifere situate in mare sono assoggettate ad ICI in quanto trattasi di "*fabbricati ...siti nel territorio dello Stato*" (cfr. art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 504 del 1992), che rientrano nella definizione di "*beni immobili*", in quanto saldamenti ancorati al suolo: le piattaforme infatti emergono dal fondo marino e sono stabilmente ancorate ad esso.

In merito all'appartenenza del territorio allo "Stato" deve invece farsi riferimento alla Convenzione di Montego Bay, secondo la quale, fino a una distanza di 12 miglia marine, lo Stato esercita sul mare una sovranità sostanzialmente analoga a quella esercitata sul proprio territorio e dunque fa parte a pieno titolo di quest'ultimo. Atteso poi che anche i concessionari di beni demaniali (ivi compresi i concessionari detentori di piattaforme petrolifere) sono annoverati tra i soggetti passivi ICI (art. 3 del già citato D.Lgs. n. 504 del 1992), deve concludersi che i fabbricati in questione, inseriti nella categoria catastale D ("opifici"), non possono fruire di alcuna esenzione (cfr. CTR Campobasso sent. n. 82 del 2012).

**28. CTR L'Aquila Ordinanza 324/4/2015 del 07/08/2015  
PROCESSO - Esecuzione della sentenza impugnata in Cassazione -  
Sospensione – Presupposti.**

L'esecuzione della sentenza impugnata può essere sospesa dal giudice a quo al ricorrere dei seguenti presupposti: 1) istanza di parte; 2) *fumus boni iuris*; 3) *periculum in mora*, evidenziando, con particolare riferimento ai punti nn. 2) e 3), che si rende necessaria una "*rigorosa valutazione*" (cfr. Cass., sent. n. 2845 del 2010), in ragione della "*specialità della materia tributaria*", nonché della "*esigenza che sia garantito il regolare pagamento delle imposte*". Nel processo tributario dunque non opera la regola in base alla quale l'impugnazione delle sentenze non ha di per sé effetto sospensivo dell'esecuzione delle medesime (cfr. art. 337 del c.p.c.); sono infatti configurabili le ipotesi di sospensione cautelare della sentenza impugnata (cfr. artt. 283, 373 e 407 c.p.c)

**29. CTR L'Aquila Sentenza 1308/04/2015 del 25/11/2015**

**ACCERTAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE - Motivazione non generica.**

Non può ritenersi motivato un accertamento emesso dalla Regione al fine di recuperare la tassa automobilistica, recante la mera dicitura “*versamento insufficiente e tardivo*”, unitamente alla citazione di talune norme che afferiscono non alla specifica fattispecie del recupero di cui trattasi, bensì genericamente ai tempi ed ai modi del pagamento della tassa in esame. In sostanza, la Regione, lungi dall'illustrare le ragioni del suo operato, non chiarisce neppure per quale motivo il conteggio effettuato dal contribuente sia errato. Nè può valere quale integrazione della motivazione il fatto che l'ente impositore abbia illustrato la sua attività istruttoria, per la prima volta, in sede contenziosa, in quanto essa doveva essere esplicitata già in sede amministrativa, non competendo al contribuente la ricostruzione dell'operato dell'ente attraverso difficili, se non impossibili, operazioni interpretative.

**30. CTR L'Aquila Sentenza 1323/04/2015 del 30/11/2015**

**ACCERTAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO - Revoca agevolazioni fiscali “prima casa” - Mancato trasferimento della residenza entro i 18 mesi dall'acquisto - Causa di forza maggiore - Scioglimento della comunione: non ricorre.**

Il trasferimento della residenza nell'immobile acquistato con i benefici fiscali “*prima casa*” rappresenta un vero e proprio obbligo per il contribuente, in quanto rappresenta un elemento costitutivo per conseguire detti benefici, i quali sono solo provvisoriamente concessi al momento della registrazione dell'atto.

Il contribuente può esimersi dal predetto obbligo soltanto se ricorre una causa di forza maggiore, consistente in un evento sopravvenuto (rispetto alla data di stipula dell'atto di acquisto dell'abitazione), a lui non imputabile e da lui non prevedibile. La causa di forza maggiore dunque deve essere tale da sovrastare la volontà del contribuente di trasferire la residenza nella “*prima casa*” entro il termine perentorio di 18 mesi (Cass., sent. n. 17429 del 2013), ferma restando l'irrelevanza dei motivi che potrebbero indurre tale comportamento.

Nel caso di scioglimento della comunione in forza di una sentenza civile non sono ravvisabili né l'imprevedibilità, né l'inevitabilità, in quanto con un minimo di avvedutezza e diligenza, l'acquirente poteva prevedere l'opposizione dell'occupante (o di terzi) al rilascio dell'immobile, ancorché disposto con decreto del tribunale, il quale può infatti, come nella fattispecie che qui occupa, essere impugnato.

**31. CTR L'Aquila Sentenza 1309/04/2015 del 25/11/2015**

**ACCERTAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE - Termine prescrizione triennale - Prova dell'avvenuta notifica: sì copia fotostatica, se non disconosciuta**

L'accertamento della tassa automobilistica, nonché la relativa riscossione, deve intervenire entro il termine prescrizione di tre anni. Tale termine, avendo natura prescrizione, è suscettibile di interruzione, secondo quanto previsto dall'art. 2943 c.c., il che avviene, ad esempio, tramite la notifica di un atto di accertamento, essendo tale atto idoneo a costituire in mora il contribuente (art. 2943, quarto comma, e art. 1219 c.c.), interrompendo, appunto, il decorso della prescrizione.

L'Ente impositore può provare l'avvenuta notifica anche tramite una fotocopia, atteso che in base agli artt. 2719 e 2712 c.c., le riproduzioni fotografiche di atti o documenti hanno la stessa efficacia degli originali, se la parte contro la quale sono prodotte non ne disconosce la conformità. Se il disconoscimento è del tutto generico e non contiene alcun riferimento a specifici documenti, individuati nel loro contenuto e nei loro dati identificativi, e non implica una chiara contestazione della conformità di tali documenti ai loro originali, detto disconoscimento è idoneo a produrre effetti giuridici (cfr. Cass. n. 935 del 2004).

### **32. CTR L'Aquila Sentenza 1387/1/2015 del 10/12/2015**

#### **RISCOSSIONE - Notifica della cartella di pagamento - Decadenza triennale - Prescrizione decennale del credito tributario**

La decadenza triennale di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973 è prevista tassativamente solo per la notifica della cartella di pagamento (e non anche per la notifica dell'avviso di intimazione rivolto al recupero delle somme definitivamente accertate).

Al fine di rendere certa la pretesa fiscale e nel contempo di non lasciare il contribuente esposto per troppo tempo all'azione di accertamento, è stata prevista la decadenza triennale per la notifica della cartella di pagamento, ma una volta divenuta certa la pretesa fiscale - sia per mancata opposizione, sia per decisione giurisdizionale - il credito tributario non è più soggetto al termine di decadenza, ma unicamente al termine di prescrizione che, essendo relativo al recupero di imposte erariali, è quello ordinario decennale di cui all'art. 2946 c. c. (cfr. Cass., sent. n. 4283 del 2010).

### **33. CRT SS Pescara Sentenza 486/06/2015 del 18/05/2015**

#### **ACCERTAMENTO - Imposta di registro - Requisito della similarità - Obbligo di allegazione.**

L'avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro, avente ad oggetto la compravendita di un locale ad uso commerciale, è valida a condizione che gli atti presi come termine di paragone dall'ufficio impositore rispondano al requisito di "similarità" rispetto all'atto oggetto di rettifica. Pertanto gli immobili di cui viene confrontato il valore non possono avere consistenze diverse, né possono essere ubicati in zone di diverso pregio. Gli atti di compravendita presi a paragone devono inoltre essere allegati all'avviso di rettifica e liquidazione, non essendo sufficiente che ne siano indicati gli estremi, in quanto l'art. 7, comma

1, della L. n. 212/2000 (c.d. statuto dei diritti del contribuente) sancisce espressamente il predetto obbligo di allegazione del documento citato, a pena di nullità (cfr. Cass., ord. n. 3262 dell'11/02/2013), a meno che nella motivazione dell'avviso ne sia riprodotto il contenuto essenziale.

**34. CTR SS Pescara Sentenza 856/06/2015 del 21/08/2015**  
**RISCOSSIONE - Notifica a mezzo posta - Non consentita al concessionario della riscossione - Notifica inesistente**

Il concessionario della riscossione non può validamente notificare un'ingiunzione di pagamento a mezzo posta inviando al contribuente una raccomandata con avviso di ricevimento. Né la tempestiva costituzione in giudizio del contribuente può sanare la nullità della notifica, in attuazione dell'art. 156 c.p.c., in quanto - nel caso in cui il concessionario della riscossione di tributi locali notifici direttamente l'atto al contribuente - non si versa in tema di nullità, bensì di inesistenza. Il concessionario, infatti, si avvale di un potere (*id est* la notifica diretta degli atti) che, per contro, l'art. 2 del regio decreto n. 639/1910 riserva in via esclusiva all'ufficiale giudiziario, ovvero al messo o ancora, in forza del successivo art. 12, alla pubblica amministrazione. La notifica dell'atto di riscossione, eseguita in violazione delle predette norme, raggiunge certamente lo scopo di portare a conoscenza il contribuente della pretesa tributaria; tuttavia, essendo la notifica un atto unilaterale recettizio, essa ha altresì la funzione di perfezionarne l'esistenza giuridica della pretesa tributaria medesima. Ne consegue che, qualora la notifica sia stata eseguita da soggetto a ciò non legittimato dalla legge, essa deve ritenersi *tamquam non esset*.

**35. CTR L'Aquila Sentenza 1398/03/2015 del 14/12/2015**  
**ACCERTAMENTO - IVA - Scambi commerciali - Operazioni triangolari - Cessioni comunitarie non imponibili - Interruzione del trasporto - Non rileva.**

Le operazioni triangolari possono qualificarsi come cessioni comunitarie non imponibili, tenendo presente lo scopo della norma, vale a dire evitare operazioni fraudolente che, per contro, potrebbero configurarsi se il cessionario nazionale potesse autonomamente (cioè al di fuori di un preventivo regolamento contrattuale con il cedente) decidere di esportare i beni in altro stato membro. Occorre quindi provare *che* sia stata voluta da entrambi gli originari contraenti come cessione nazionale, in vista del trasporto a cessionario estero (Cass., sez.Trib., sent. n. 14405/2014). Si specifica poi che l'interruzione del trasporto non è rilevante.

**36. CTR L'Aquila Sentenza 1418/01/2015 del 17/12/2015**  
**TOSAP - Presupposto - Occupazione, anche senza titolo, di spazi ed aree del demanio.**

Il presupposto per l'applicazione della TOSAP va ravvisato, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 507/1993, nel fatto oggettivo dell'occupazione a qualsiasi titolo

(ed anche senza titolo), di spazi ed aree del demanio o del patrimonio indisponibile dei comuni e delle province e trova la sua ratio nell'utilizzazione che il singolo faccia, nel proprio interesse, di un suolo altrimenti destinato all'uso della generalità dei cittadini, mentre resta del tutto irrilevante l'eventuale atto di concessione, atteso che l'imposizione colpisce anche le occupazioni senza titolo.

**37. CTP Chieti Sentenza 103/01/2015 del 13/02/2015**

**PROCESSO — Inammissibilità del ricorso per tardiva proposizione — Notifica dell'atto impositivo — Decorrenza del termine a seguito di notifica per compiuta giacenza presso l'ufficio postale — Perfezionamento trascorsi dieci giorni dalla ricezione della raccomandata informativa e non dalla mera spedizione — onere della prova a carico dell'Amministrazione finanziaria — Avviso di ricevimento — Obbligatorietà della produzione.**

Gli atti tributari, in quanto atti di natura ricettizia, vanno notificati ai destinatari. La dimostrazione della conoscenza o conoscibilità di essi è data dagli avvisi di ricevimento ex art.149 c.p.c.. In caso di eccezione sollevata dalla parte ricorrente l'onere della prova incombe sull'A.F. e la mancata produzione dell'avviso comporta l'invalidità della notifica. La notifica per compiuta giacenza si perfeziona trascorsi gg. 10 dalla raccomandata informativa, ma il termine decorre non dalla spedizione, ma dalla **ricezione** di essa. L'interposizione fittizia tra due società a fini elusivi è da escludere laddove non è riscontrabile un vantaggio fiscale.

**38. CTP Chieti Sentenza 104/01/2015 del 13/02/2015**

**IVA - Connessione all'imposta sugli intrattenimenti — Regime applicativo — Alternatività tra l'IVA forfettaria ex art. 74, comma 6 bis, D.P.R. 633/72 e l'IVA ordinaria ( IVA da IVA ) — Dovere di comunicazione dell'opzione prescelta — Superamento per comportamenti concludenti .**

L'IVA sull'imposta relativa agli intrattenimenti per la tenuta di apparecchi e congegni per il gioco lecito è applicabile secondo il regime forfettario di cui all'art. 74, comma 6, DPR n. 633/1972 od anche secondo quello ordinario IVA da IVA. L'opzione va comunicata all'ente impositore ed al concessionario della riscossione, ma, in difetto, può essere ritenuta valida anche per comportamenti concludenti.

**39. CTP Chieti Sentenza 139/01/2015 del 13/02//2015**

**ICI — Terreni agricoli divenuti edificabili in base a nuovo P.R.G. annullato — Inefficacia del piano di adozione — Reviviscenza del vecchio P.R.G. - Ammissibilità — Requisito dell'edificabilità di diritto e non di fatto .**

Il P.R.G., in quanto atto amministrativo complesso a formazione successiva, assorbe necessariamente sul piano contenutistico gli atti prodromici. Il Piano di

adozione, come ogni strumento urbanistico in itinere, ha valenza limitata al tempo che intercorre tra la sua deliberazione e l'approvazione del P.R.G. che l'incorpora e non oltre. L'annullamento giurisdizionale del P.R.G. comporta la caducazione degli effetti di tutti gli atti assorbiti e quindi anche del Piano di adozione con reviviscenza del regime urbanistico dettato dall'originario piano regolatore. La tassabilità ICI di alcuni terreni presuppone il requisito della edificabilità di diritto e non di fatto.

**40. CTP Chieti                      Sentenza 261/01/2015 del 10/04/2015**

**IVA — Litisconsorzio tra Agente della riscossione ed Agenzia delle Entrate di natura facoltativa - Onere della chiamata in causa a carico della parte convenuta — Notifica della cartella via PEC — Ammissibilità — Non necessità di relata di notifica e di sottoscrizione — Cartella a carico di società in procedura prefallimentare — Legittimità — Difetto di sottoscrizione del ruolo — Nullità della cartella — Fondatezza — Applicabilità del CAD all'Agenzia delle Entrate — Fondamento normativo.**

Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato ; in mancanza risponde delle conseguenze della lite. La notifica a mezzo PEC della cartella è stata introdotta dall'art. 38, comma 4° lett. b) D.L. n. 78/2010 ed il relativo regime non prevede l'intervento degli organi di cui all'art. 26 DPR n. 602/1973 e la relata. Per la cartella di pagamento è prevista a decorrere dal 1° giugno 2008 l'indicazione del responsabile del procedimento, ma non anche la relativa sottoscrizione.

**41. CTP Teramo                      Sentenza 154/01/2015 del 22/04/2015**

**PROCESSO - Reclamo-Mediazione - Motivi di ricorso- Preclusioni.**

L'espresso richiamo delle regole generali di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs. n. 546/1992, e la stessa previsione che il reclamo produce gli effetti del ricorso, rendono evidente che i motivi di contestazione dell'atto impugnato (art. 18 D. Lgs. n. 546/1992) debbono essere contenuti nello stesso atto introduttivo del (sub) procedimento delineato dall'art. 17 *bis*, motivi questi che, pertanto, non realizzandosi la soluzione mediativa tra le parti, si convertono *ex lege* in motivi di impugnazione (*causa petendi*) devoluti all'esame del Giudice. Ne consegue l'inammissibilità dell'integrazione dei motivi di impugnazione operata dal contribuente con atto depositato direttamente davanti alla Commissione tributaria, al di fuori delle ragioni (deposito di documenti non conosciuti ad









Il diniego di rimborso di imposte su valori mobiliari deve contenere tutti i motivi a sostegno del rifiuto. Non possono rilevare ai fini della decisione, nuovi motivi dedotti nel corso del giudizio dall'ufficio impositore, anche quando attengano alla qualificazione soggettiva del soggetto istante.

**55. CTP L' Aquila                      Sentenza 144/3/2015 del 16/03/2015**

**ACCISE – Addizionale provinciale – Istanza di rimborso – Requisito dell'esigenza specifica – Necessità –Fondamento.**

In tema di addizionale provinciale dell'accisa sull'energia elettrica sono incompatibili con il diritto comunitario, nello specifico la direttiva comunitaria n. 118 del 2008, le norme degli stati membri che, in aggiunta all'accisa prevista dalla Direttiva, avevano in essere altre imposte indirette non perseguenti finalità specifiche. Nel caso dell'addizionale provinciale la L. n. 20/1989, il D.Lgs. n. 504/1995 e il D.Lgs n. 26/2007 risultano approvate solo per esigenze generiche del fabbisogno economico statale.

**56. CTP L' Aquila                      Sentenza 278/3/2015 del 16/06/2015**

**IMPOSTE DIRETTE – Recupero a tassazione credito Irpef - Acconti sospesi sisma 2009 – Applicazione per analogia del provvedimento emesso per i residenti fuori cratere sismico ai residenti all'interno del cratere - Inapplicabilità.**

In tema di recupero di acconti IRPEF ed IRAP dichiarati e non versati in conseguenza delle norme agevolative introdotte a causa del sisma del 2009, l'A.F. non può procedere all'applicazione analogica, per espresso divieto dell'art. 14 della Preleggi, del provvedimento del Direttore dell'A.E. n. 42431/2010, delegato dalla L. n. 102/2009 a disciplinare la ripresa dei versamenti dei soggetti residenti nei comuni ubicati al di fuori del cratere sismico, laddove afferma che “.. *costituisce oggetto di sospensione l'importo degli acconti dovuti per il periodo d'imposta 2009 nei limiti dell'imposta dovuta a saldo*”.. La posizione dei soggetti residenti nei comuni situati all'interno del cratere sismico è stata diversamente disciplinata dal D.L. n. 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, il quale all'art. 39, commi 3-*bis* e 3-*ter* ha previsto che “*La ripresa della riscossione dei tributi di cui ala comma 1 .... avviene senza l'applicazione di sanzioni e interessi mediante 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2011 con le modalità e i termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell'A.E.*” Il provvedimento n. 15112/2010, emesso sulla base della citata delega, non fa riferimento alcuno ne all'entità degli acconti che avrebbe dovuto essere versati, ne all'eventuale recupero di quelli eccedenti il debito d'imposta.

**57. CTP L' Aquila                      Sentenza 334/1/2015 del 13/07/2015**

**IMPOSTE DIRETTE – Recupero a tassazione debito IRES – Utili spettanti ai soci e non versati – Elusione fiscale – Non sussiste.**

In tema di recupero a tassazione IRES dei costi rappresentati da utili spettanti agli associati e registrati nel conto “*debiti verso associati*” non si configura l’ipotesi di elusione fiscale in quanto l’A.F. deve dimostrare che l’unica finalità di siffatta scelta dell’organizzazione di impresa sia stata quella di realizzare un abusivo vantaggio fiscale.

**58. CTP L’ Aquila                      Sentenza 362/2/2015 del 16/02/2015**  
**IMPOSTE DIRETTE – Recupero a tassazione credito IRPEF - Acconti sospesi sisma 2009 – Articolo n. 36-bis D.P.R. n. 600/1973 – Inapplicabilità.**

In tema di recupero di acconto IRPEF dichiarato e non versato in conseguenza delle norme agevolative introdotte a causa del sisma del 2009, l’A.F. non può procedere al recupero a tassazione (del credito derivato a tale titolo nella successiva dichiarazione) in fase di liquidazione ex art 36-bis del DPR n. 600/1973 che è norma a contenuto impositivo sostanzialmente chiuso, nel senso della tassatività delle ipotesi di applicazione. Nella vicenda in esame gli importi recuperati a tassazione sono frutto di una valutazione giuridica in ordine alla inapplicabilità dell’art. 1 della L. n. 97/1997 con riferimento alla normativa che ha stabilito la sospensione dei versamenti e gli adempimenti tributari a seguito del terremoto del 2009.